

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE)

N. 18 Data 04/04/2019 OGGETTO	Definizione delle misure organizzative finalizzate all'ottimizzazione della gestione della fattura elettronica, al rispetto della tempestività dei pagamenti e all'implementazione della digitalizzazione del ciclo passivo.
-------------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di aprile alle ore 13,45 si è riunita, per la gestione dell'Ente, la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2018, nelle persone di:

COGNOME E NOME		PRESENZA
ODDO ANTONINO	Commissario	X
LAPUNZINA SANTO	Commissario	X
LEOPARDI MARIA	Commissario	X

nell'esercizio delle competenze della Giunta Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza, prende in esame l'allegata proposta di deliberazione di cui in oggetto formulata, su iniziativa del Commissario Dr. Antonino Oddo e il sovraordinato avv. Vito Antonio Bonanno;

Visto l' allegato parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 e come successivamente modificata dalla L.R. 30/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui ripetuti in fatto e in diritto:

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 e segg. della Legge n. 212 del 04/04/1956 e ss.mm.ii., l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto: "Definizione delle misure organizzative finalizzate all'ottimizzazione della gestione della fattura elettronica, al rispetto della tempestività dei pagamenti e all'implementazione della digitalizzazione del ciclo passivo".

In conseguenza adottare il presente atto, con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12, comma 2. Della l.r.44/91, stante l'urgenza della riorganizzazione del ciclo passivo e dell'applicazione delle misure sulla tempestività dei pagamenti.

N. 18 DEL 04-04-2019 (delibera corrispondente)

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

Provincia di AGRIGENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 28 DEL 04-04-2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI e ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO.

Iniziativa della proposta: Commissario straordinario Dr. Antonino Oddo e il sovraordinato avv. Vito Antonio Bonanno.

Ufficio proponente

Allegati:

1.

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI e ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO.

Il sottoscritto avv. Vito Antonio Bonanno, funzionario sovraordinato, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né di versare in situazioni che comportano l'obbligo di astensione, sottopone alla Commissione Straordinaria la seguente proposta di deliberazione, da adottare con i poteri della Giunta Municipale, che ha anche la funzione di misura correttiva ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, finalizzata al superamento della criticità segnalata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo con la nota prot. 6604 del 25.7.2018, punto 9, lett. c), relativa al controllo sul rendiconto della gestione 2015.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo, previsto dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici tra gli enti locali e i fornitori;
- l'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD), ha istituito l'indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA);
- l'articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 ha disposto le regole tecniche per la realizzazione e la gestione dell'indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA);

- l'articolo 6, comma 5, del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 dispone che le pubbliche amministrazioni completino il caricamento sull'indice telematico delle pubbliche amministrazioni (IPA) dei propri uffici preposti al ricevimento delle fatture elettroniche entro tre mesi dalla decorrenza dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica;
- l'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come da ultimo modificato dall'art. 24, comma 3, della legge 30.10.2014, n.161, dispone che i pagamenti delle fatture per le transazioni commerciali il cui debitore sia una pubblica amministrazione debbano essere effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi in cui motivatamente nei contratti venga stabilito un termine diverso, comunque non superiore a giorni sessanta;
- l'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 4 aprile 2013, n.33, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e da ultimo dal d.lgs. 97/2016, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino un indicatore (trimestrale ed annuale) di tempestività dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, le cui modalità di elaborazione sono state disciplinate dall'articolo 9 del DPCM 22.9.2014 (pubblicato nella GURI del 14.11.2014);
- l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, al fine di evitare ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e prevenire nuove situazioni debitorie, dispone che:
 - anche gli enti locali adottino e pubblichino sul sito internet le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
 - il funzionario dell'ente locale che adotta provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, la pubblica amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di

tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

- anche allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; per gli enti locali, i rapporti dell'analisi e della revisione delle procedure di spesa sono allegati alle relazioni previste nell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 da redigere a cura dell'organo di revisione contabile;
- il novellato comma 8 dell'articolo 183 del Tuel, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015 (a seguito delle modifiche disposte dal d. lgs. 126/2014 per il coordinamento con i principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili) dispone che l'accertamento preventivo del responsabile della spesa è effettuato con riguardo alla compatibilità del programma dei pagamenti scaturenti dal provvedimento di impegno di spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità (*id est*, pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243/2012 e smi, il quale dal 1 gennaio 2019 coincide con l'equilibrio di bilancio ex art. 162 del TUEl per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2018);
- l'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 dispone l'obbligo della tenuta del **registro unico delle fatture** nel quale queste ultime devono essere annotate entro dieci giorni dal ricevimento; il registro unico delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile;
- l'art. 27 del d.l. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, introducendo l'art. 7-bis al d.l. 35/2013, ha previsto che i dati delle fatture elettroniche, comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica (PCC), e che le amministrazioni pubbliche comunicano alla medesima piattaforma, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti per i quali entro il mese precedente è stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori; la violazione della disposizione "*è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 165 del 2001*";

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 sono state emanate le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, comprese le fatture elettroniche;
- con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 sono state pubblicate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;
- l'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina la fase della liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il Comune, come accertato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana con la comunicazione di chiusura dell'istruttoria sul rendiconto 2015 di cui alla nota prot. 6604 del 25.7.2018 non ha mai adottato le misure organizzative richieste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 al fine di garantire la tempestività dei pagamenti dell'ente locale;

PRESO ATTO che l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2018 è pari a +163, e cioè che il ritardo medio di pagamento delle fatture rispetto ai termini europei è di 163 giorni;

DATO ATTO che tale situazione, oltre a rappresentare un *rating* negativo del Comune rispetto ai potenziali contraenti, espone l'ente a condanne per interessi moratori al saggio stabilito dal richiamato d.lgs. 231/2002 e smi e comporta l'adozione di pesanti manovre di riduzione della spesa corrente per i servizi essenziali in relazione alle misure introdotte dall'art. 1, commi 1015, 1016 e 107 della legge n. 145/2018 sull'entità del Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare sul bilancio 2019 che è tanto maggiore quanto più l'indice di tempestività di pagamento è superiore al termine europeo e quanto più lo *stock* di debito commerciale aumenta anziché diminuire;

CONSIDERATO, inoltre, che l'assenza di una *governance* che affronti le rilevate criticità avrà effetti molto gravi sul livello di erogazione dei servizi e di sostenibilità della leva fiscale locale a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, allorquando –in base all'art. 1, commi 859 e ss. della legge n. 145 del 2018- i comuni dovranno accantonare, in aggiunta al richiamato Fcde, anche un ulteriore **Fondo di garanzia debiti commerciali** per un importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per

l'acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell'entità del ritardo rispetto al termine europeo di pagamento (da un minimo del 1% ad un massimo del 5%) ed in rapporto alla riduzione dello stock di debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ al fine di ottimizzare la gestione contabile delle fatture in formato elettronico e massimizzare l'efficienza operativa conseguente alla liquidazione e pagamento dei debiti commerciali è opportuno procedere a una riorganizzazione delle attività dell'Ente, soprattutto inerenti al cosiddetto "ciclo passivo", ovvero il flusso gestionale-economico-informativo costituito:
 - dall'ordine dell'ente locale (comunicazione estremi impegno contabile ex art. 191 del Tuel);
 - dal documento di trasporto;
 - dalla fattura;
 - dalle attività di verifica che devono precedere il pagamento (fase di liquidazione);
 - dal mandato di pagamento;
 - dall'implementazione della piattaforma di certificazione dei crediti, anche con i dati dei pagamenti effettuati oltre la scadenza del termine di legge e/o negozialmente stabilito;

- ✓ allo scopo di raggiungere l'ottimizzazione e la massimizzazione di cui al punto precedente, nelle more di una completa digitalizzazione dei processi lavorativi all'interno di un'unica piattaforma di gestione dei flussi documentali, è necessario fornire i necessari indirizzi operativi ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, adottando contestualmente puntuali misure correttive per superare le criticità segnalate dalla Corte dei Conti nell'ambito del ciclo di controllo sul rendiconto 2015;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- la convenzione di tesoreria;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota del funzionario sovraordinato prot. 2064 del 21 marzo 2019;
-

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del servizio economico-finanziario è preposto anche alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto degli adempimenti per il controllo sugli equilibri di bilancio ex art. 147-quinquies del Tuel;

PRESO ATTO, altresì, che il responsabile del servizio economico-finanziario effettua costantemente l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione occorre acquisire il parere ordine alla regolarità tecnica e quello in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dall'art.1 della l.r. 48 del 1991 e succ. mod. entrambi da parte del responsabile dell'ufficio di "Ragioneria";

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) a decorrere dal 1.9.2019 la gestione del registro unico delle fatture e la gestione del procedimento amministrativo e contabile di liquidazione delle fatture avvengono esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica in dotazione del comune; nelle more della completa digitalizzazione del ciclo passivo, agli atti di liquidazione redatti in formato analogico verranno allegate le copie analogiche della fattura formato PA, dell'esito del Durc *on line* e di eventuali altri documenti digitali;
- 2) di dare atto che con decreto della commissione straordinaria, con i poteri del sindaco, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 32/1994, verrà nominato il responsabile della conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche) di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis

e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i.;

- 3) di dare atto che il responsabile della conservazione dei documenti informatici può delegare, sotto la propria responsabilità, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività a una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni a esse delegate; il responsabile della conservazione garantisce comunque la vigilanza sull'operato degli eventuali delegati;
- 4) di approvare, al fine di ottimizzare la gestione del ciclo passivo anche in relazione alla fattura elettronica e massimizzare l'efficienza operativa conseguente alla gestione dei flussi di lavoro generati dai file formato fatturaPA, nonché dell'implementazione delle misure organizzative richieste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'analisi e della revisione delle procedure di spesa richieste dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le seguenti disposizioni di natura regolamentare aventi anche la funzione di misure correttive ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, in attuazione della comunicazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del 25.7.2018:

SEZIONE I. DISPOSIZIONI CONTABILI

- a) entro 24 ore dalla consegna, il responsabile dell'unità operativa destinataria mette la fattura elettronica a disposizione, tramite il software del protocollo informatico, del responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; quest'ultimo, entro 3 giorni dalla ricezione della fattura –previa verifica di eventuali motivi ostativi alla ricezione/accettazione secondo le regole tecniche di cui al DM 55/2013- provvede all'accettazione ovvero alla notifica di rifiuto della fattura elettronica allo SdI; nell'ipotesi in cui la fattura elettronica riporti un termine di pagamento difforme da quello stabilito nel contratto o altro atto equivalente, il responsabile rifiuta la fattura tramite l'apposita funzione della piattaforma indicando il motivo del rifiuto:
- b) entro 10 giorni dalla messa a disposizione di cui alla precedente lettera b), il responsabile del procedimento di spesa di cui all'articolo 184 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, effettua le verifiche sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, nonché quelle di cui all'articolo 105, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 e quelle previste dall'articolo 31, comma 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.69, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i (DURC *on line*); nel caso in cui le verifiche abbiano dato esito positivo, e il credito oggetto della fattura sia esigibile, egli provvede alla liquidazione amministrativa della fattura, attestando la data di scadenza del pagamento e le cause dell'eventuale mancato rispetto del termine contrattuale, nonché i giorni di sospensione durante i quali il pagamento non era esigibile (a causa di contestazioni o contenzioso); in caso di mancato adempimento della prestazione, ovvero di non conformità delle prestazioni fatturate a quelle ordinate, ovvero di mancato esito positivo delle altre verifiche, nello stesso termine dalla messa a disposizione (10 giorni), il responsabile del procedimento di spesa di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comunica a mezzo posta elettronica certificata tale mancata conformità al fornitore che ha emesso la fattura e dichiara la non esigibilità del credito, anche ai fini della decorrenza del termine di pagamento;

c) entro dieci giorni dalla consegna la fattura elettronica deve essere annotata automaticamente nel registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, riportando:

- ❖ il codice progressivo di registrazione;
- ❖ il numero di protocollo in entrata;
- ❖ il numero della fattura;
- ❖ la data di emissione della fattura;
- ❖ il nominativo del creditore;
- ❖ il codice fiscale del creditore;
- ❖ l'oggetto della fornitura;
- ❖ l'importo fatturato al netto dell'IVA;
- ❖ l'aliquota e l'importo dell'IVA;

- ❖ eventuali altri oneri inseriti in fattura;
- ❖ l'importo fatturato al lordo dell'IVA;
- ❖ l'eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune;
- ❖ la scadenza della fattura;
- ❖ il numero dell'impegno di spesa comunicato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ❖ il codice identificativo gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, se obbligatorio;
- ❖ il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge n. 3/2003, se obbligatorio;
- ❖ eventuali altre informazioni necessarie;

tale annotazione viene effettuata dall'ufficio destinatario della fattura elettronica in modo automatico implementando il registro unico delle fatture con l'accettazione della fattura nell'apposita piattaforma dello SDI ovvero all'atto della ricezione della notifica di accettazione per decorrenza dei termini; l'ufficio di ragioneria deve coordinare tali attività, controllare la corretta implementazione del registro unico delle fatture e verificare, a cadenza almeno mensile, che i dati riportati in tale registro siano coerenti con i dati della PCC;

- d) la fattura elettronica, in caso di riscontro positivo ai sensi della precedente lettera b), è oggetto di liquidazione anche nei casi di ricezione di DURC *on line* che segnalino una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto; in tal caso, nel rispetto dell'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il pagamento è disposto nel rispetto delle specifiche tecniche ed operative vigenti stabilite dall'INPS e dal MEF a favore degli enti previdenziali e assicurativi; allo stesso modo, la liquidazione è effettuata anche nelle ipotesi in cui, ricorrendone i presupposti di legge, si faccia applicazione dell'istituto della compensazione (art. 35, comma 3-bis del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012): in tale ipotesi, nel provvedimento di liquidazione si deve richiamare l'atto di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione totale o parziale per consentire all'ufficio di ragioneria di registrare correttamente le operazioni contabili in entrata

ed in uscita ed effettuare le regolazioni finanziarie nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata approvato con l'allegato 4/2 al d.lgs. 126/2014;

- e) entro tre giorni dalla trasmissione dell'atto di liquidazione di cui alla precedente lettera b), l'ufficio di ragioneria effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla liquidazione e, in caso di esito positivo dei controlli e dei riscontri essa viene registrata contabilmente dandone evidenza nel sistema informatico con atto a numerazione progressiva e viene emesso il mandato di pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture; nel caso in cui il pagamento presenti un importo superiore ad eurocinquemila, o a quello eventualmente previsto da norme sopravvenute, l'ufficio di ragioneria su richiesta del responsabile del procedimento di spesa procede anche alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegandone l'esito all'atto di liquidazione; nel caso in cui i controlli, i riscontri e le verifiche effettuate dall'ufficio di ragioneria non abbiano avuto un esito positivo, il servizio economico-finanziario informa telematicamente e immediatamente il responsabile della struttura che ha liquidato la fattura;
- f) entro 24 ore dal rilascio positivo del parere amministrativo-contabile sull'atto di liquidazione, l'ufficio di ragioneria emette il mandato di pagamento in modalità informatica, coerente con il sistema del cd. "SIOPE+" di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 232 del 2016, verificando periodicamente l'avvenuta corretta implementazione automatica della PCC con i dati dei pagamenti delle singole fatture;
- g) laddove l'atto di liquidazione riporti eventuali giorni di sospensione per inesigibilità della fattura tra la data di scadenza e quella di pagamento (tempo di ritardo) ovvero tra la data di emissione e quella di pagamento (tempo di pagamento), l'ufficio di ragioneria procede a comunicare alla PCC i giorni effettivi di sospensione -senza posticipare la data di scadenza- utilizzando le apposite funzioni di comunicazione messe a disposizione dalla PCC;
- h) il sistema informativo contabile deve consentire di estrarre l'elenco di tutte le fatture pagate dopo la scadenza dei termini di legge, con l'evidenziazione delle relative cause, al fine di produrre il prospetto di

cui all'art. 41 del d.l. 66 del 2014 e smi da allegare alla relazione al rendiconto, previa sottoscrizione da parte del sindaco e del responsabile del servizio finanziario;

- i) l'indice di tempestività dei pagamenti, trimestrale ed annuale, è elaborato nel rispetto dell'art. 9 del DPCM 22.9.2014 mediante la PCC, ai sensi dell'art. 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018 ed è pubblicato, a cura dell'ufficio di ragioneria, sull'apposita sotto-sezione di "amministrazione trasparente" di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento;
- j) entro 15 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre, l'ufficio di ragioneria pubblica i dati relativi ai pagamenti effettuati nel trimestre con riguardo alle tipologie di spesa e ai beneficiari, nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione Anac n. 1310/2016.

SEZIONE II. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

- k) il referente per la fatturazione elettronica è il responsabile del servizio economico-finanziario; tutti gli altri servizi comunali individuati come unità organizzativa destinataria di fatture elettroniche collaborano con il servizio economico-finanziario al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente deliberazione; in particolare, ogni responsabile delle unità operative titolari di un apposito codice univoco, ai sensi del D.M. 55/2013, individua un soggetto responsabile della gestione dei flussi documentali e informativi relativi alla fattura elettronica, adottando appositi atti di micro-organizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e succ. mod., per semplificare i flussi documentali relativi alle fatture elettroniche ai fini delle comunicazioni con la ragioneria e per l'implementazione del registro delle fatture e della PCC;
- l) gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, salvo quanto disposto dalla successiva lettera m), a decorrere dal 1 maggio 2019 coincidono con i settori in cui è articolato il Comune, i cui dati presenti sull'Indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA) di cui all'art. 57-bis del CAD approvato con il d.lg. 82/2005 e smi e del DPCM 31.10.2000 sono stati aggiornati a cura del responsabile del servizio finanziario;


- m) l'economista comunale, per tutte le spese economiche, costituisce autonomo ufficio destinatario della fattura elettronica e deve essere dotato di apposito codice univo da pubblicizzare in IPA; nelle more della complessiva revisione del regolamento di economato, l'economista è autorizzato –anche al fine della semplificazione degli adempimenti connessi alla scissione dei pagamenti ai fini Iva- a richiedere la ricevuta fiscale ai fornitori;
- n) il responsabile del servizio economico-finanziario opta per la posta elettronica certificata quale modalità di trasmissione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio all'ufficio destinatario delle fatture, curando che tale opzione sia inserita entro il 30 aprile 2019 nella scheda dell'IPA relativa alla fatturazione elettronica per tutti gli uffici di cui alle lettere l) e m);
- o) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate le fatture elettroniche è il seguente:
uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it
- p) entro il 30 aprile 2019 i responsabili degli uffici destinatari di fattura elettronica e l'economista comunale procedono al censimento di tutti i contratti in essere e comunicano ai fornitori il codice ufficio univoco assegnato dall'IPA necessario per trasmettere correttamente la fattura elettronica;
- q) il responsabile del servizio finanziario e il responsabile della conservazione individuato dal sindaco adottano entro il 31 maggio 2019 tutte le misure necessarie al fine di assicurare un efficace ed efficiente sistema di conservazione delle fatture elettroniche, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i.;
- r) il responsabile della conservazione opta per un sistema di conservazione delle fatture elettroniche presso terzi, scegliendo un conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e dell'articolo 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- s) il manuale di conservazione, descritto dall'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, predisposto dal responsabile della conservazione (tenendo in considerazione anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali dei documenti informatici), trasmesso per eventuali suggerimenti al conservatore accreditato scelto ai sensi della precedente lettera r), sarà approvato con una apposita deliberazione di Giunta comunale;
- t) tutti i responsabili, prima di richiedere una prestazione e dopo aver assunto il regolare impegno contabile ai sensi degli art. 183 e 191 del Tuel, comunicano al contraente il numero dell'impegno contabile che deve essere riportato sulla fattura elettronica; nel caso di forniture economiche tale dato è sostituito dal riferimento al buono economico; nei casi di lavori o forniture di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'impegno contabile viene assunto nel rispetto delle speciali procedure di cui all'art. 191, comma 3 del Tuel;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei settori, al fine di dare massima e immediata attuazione alle suddette disposizioni;
- 6) di pubblicare le presenti disposizioni sul sito internet dell'ente, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78 del 2009 e s.m.i.;
- 7) di dare mandato al segretario comunale di vigilare sul rispetto delle disposizioni contabili e organizzative sopra elencate;
- 8) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, stante l'urgenza della riorganizzazione del ciclo passivo e dell'applicazione delle misure sulla tempestività dei pagamenti.

San Biagio Platani, 4 aprile 2019

IL SOVRAORDINATO

Bonanno



p. la COMMISSIONE STRAORDINARIA

Oddo




PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 28 DEL 04-04-2019

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 - 1° comma - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000.-

Li, _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 - 1° comma - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000

Li, _____

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO



Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

F.to Dott. Antonino ODDO

F.to Dott. Santo LAPUNZINA

F.to Dott.ssa Maria LEOPARDI

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Vincenzo Chiarenza)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Biagio Platani li

Il Segretario Comunale

Affissa all' Albo Pretorio il 05 /04 /2019 vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorio il 20 /04 /2019

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 05 /04 /2019 e per 15 giorni.
San Biagio Platani li 20 /04 /2019

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Vincenzo Chiarenza
